



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA CON IL RELATIVO AVVISO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI COSTITUZIONE COMPORTA NULLITÀ DELLA SENTENZA E LA REGRESSIONE AL PRIMO GRADO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
11, Sentenza del 13.03.2026 pubbl il 17/3/2026, n. 2136

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

177 - 293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

Udienza di discussione - Fissazione - Prima della scadenza del termine
di costituzione delle parti - Violazione del contraddittorio - Nullità della
sentenza - Conseguenze.

Massima

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza (artt. 31
e 61 del d.lgs. n. 546/1992) adempie ad un'essenziale funzione di
garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per cui
la fissazione dell'udienza, prima della scadenza del termine di sessanta
giorni per la costituzione della parte resistente, comporta l'irritualità
dell'avviso di trattazione e, per l'effetto, la nullità della sentenza, con la
conseguente necessità di rimessione della causa al primo giudice, in
analogia con la norma prevista dall'art. 354, comma 1°, cod. proc. civ.,
nonché ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 cit..

Rif. normativi

Art. 31 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 354 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27837, Rv. 651411 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 11/1/2024 n. 3272 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 6/7/2023 n. 30127 (VEDI)

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone